

Caso n. 18/2009
IV Trofeo Challenge -Yacht Club Favignana 2009
ITA 15321 c/ Comitato di regata

Reg. F2.1 del Regolamento di Regata ISAF e Reg 65.2 del Regolamento di Regata ISAF- Reg. C 3.3 e C 3.4 della Normativa FIV per l'attività sportiva 2009 - Il termine per proporre appello è di 15 giorni dal ricevimento della copia scritta della decisione appellata da parte della parte appellante. Se la copia non è consegnata contestualmente alla comunicazione, la parte ha sette giorni dalla comunicazione per richiederne copia e il CO ha otto giorni per il rilascio. Se la stessa non viene inoltrata per posta al richiedente ma messa a disposizione nei locali del Circolo, il termine decorre dal giorno in cui viene materialmente consegnata alla parte.

Reg 70.1 del Regolamento di Regata ISAF e Definizione PARTE del Regolamento di Regata ISAF - Il diritto a proporre appello è della parte in udienza che, a termini della relativa definizione è appunto la barca che chiede riparazione, e non la singola persona fisica che è comparsa nell'udienza di primo grado in rappresentanza della stessa barca.

Reg. 62.2 del Regolamento di Regata ISAF - Il termine per la presentazione della richiesta di riparazione è quello più tardivo tra il tempo limite delle proteste e quello di due ore dall'incidente. Trattandosi di richiesta di riparazione relativa alla rilevazione della scadenza del tempo limite con conseguente posizionamento in classifica della barca quale DNF, l'evento da cui calcolare le due ore è la rilevata scadenza del tempo limite di giornata da cui è automaticamente scaturita la contestata classificazione come DNF.

LA GIURIA D'APPELLO

riunita nelle persone di Sergio Gaibisso (Presidente), Fabio Donarone, Piero Occhetto e Eugenio Torre (Componenti Effettivi), Marco Alberti e Giuseppe Russo (Supplenti), e con Anna Maria Bonomo (Uditore), ha emesso la seguente

decisione

sull'appello proposto dalla barca ITA 15321, denominata l'Ottavo Peccato, inviato a mezzo posta il 14 ottobre 2009 (protocollato in arrivo il 15 ottobre 2009), contro la decisione emessa il 19 settembre 2009 dal Comitato di Regata unico, in funzione di Comitato delle proteste, del IV Trofeo Challenge organizzato dallo Yacht Club Favignana, con la quale è stata ritenuta invalida, in quanto presentata oltre il relativo termine, la richiesta di riparazione presentata dall'appellante in relazione alla sua posizione in classifica quale DNF al termine dell'ultima prova (n.5) disputata nella stessa giornata (decisione congiunta resa anche per altra analoga richiesta di riparazione proposta da ITA 333, questa, tuttavia, non gravata da alcun appello).

Si premette che :

- Nel corso della 5° prova del IV° Trofeo Florio, per la quale era prevista una regata costiera sul percorso Favignana- Marettimo- Favignana di circa 34 miglia, durante il passaggio dell'isola di Marettimo si verificava un vistoso calo di vento che unito ad una forte corrente contraria provocava il rallentamento della gran parte delle imbarcazioni con esclusione delle prime due che erano riuscite a doppiare l'isola prima del fatto. Il CdR, dopo aver registrato in arrivo la prima imbarcazione alle ore 15.27.20 ed altra poco dopo, allo scadere degli ottanta minuti dall'arrivo della prima, ritenendo scaduto il tempo limite come previsto dal punto 15 delle IdR, toglieva la linea d'arrivo e rientrava in porto classificando, conseguentemente, solo due imbarcazioni (ITA 1717 e ITA 15755) e DNF tutte le altre 29 imbarcazioni tra cui ITA 15321;
- ITA 15321 e ITA 333, rientrate in porto, alle ore 18.04 presentavano richiesta di riparazione, ai sensi dell'art. 62,1 RRS, della loro classificazione come DNF, ritenendo la stessa frutto di un errore del C.d.R. nel calcolo del tempo limite sulla base di una incongruenza nelle stesse IdR ove

interpretate nel senso di prevedere lo stesso tempo limite per una regata costiera di 12 miglia, quella disputata il giorno prima, rispetto a quella del giorno di oltre 30 miglia.

- Riuniti i due casi, il C.d.P. dichiarava l'invalidità di entrambe le richieste di riparazione con la seguente motivazione: *Le due richieste sono state discusse congiuntamente in quanto concernenti identica casistica e redatte in modo eguale. Le due richieste sono considerate invalide perchè presentate fuori tempo limite. Ciò in quanto per l'applicazione del tempo limite previsto espressamente dalle istruzioni (60 minuti) il Comitato ha ritenuto di prendere come termine iniziale più favorevole l'ora di conclusione della regata pari a 80 minuti dall'arrivo della prima imbarcazione (ore 15.27.20) e quindi le ore 16.47.20. Il tempo limite concesso (ore 17.47.20) risulta superato dalle due richieste di riparazione presentate alle ore 18.04"* .

L'appellante contesta la suddetta decisione in forza dei seguenti motivi:

- È errato ritenere invalida la richiesta di riparazione, in quanto presentata oltre il tempo limite di 60 minuti dallo scadere del tempo limite di regata, poichè questo è stato arbitrariamente ed erroneamente fissato dallo stesso CdR nelle ore 16.47,20, alla dichiarata scadenza del tempo limite di giornata individuato in ottanta minuti dopo l'arrivo della prima imbarcazione, in espresa violazione in particolare nell'ultima riga del 3 comma dell'art. 15 delle IdR che invece prevedeva, espressamente, proprio per la regata costiera del 19 settembre, una estensione dello stesso tempo limite fino alle ore 18.
- il CdP avrebbe fatto comunque malgoverno anche della regola 62.2 delle RRS, non avendo stabilito come termine utile concesso per la richiesta di riparazione né il tempo di due ore dall'evento (interruzione della regata), né estendendo il tempo stesso in presenza "di una buona ragione" che andava ravvisata nel fatto che all'ora di presunta scadenza del tempo per le riparazioni vi fossero ancora 29 imbarcazioni in mare e che conseguentemente l'appello avrebbe dovuto essere ritenuto validamente proposto ed esaminato nel merito.
- Nelle precedenti giornate della stessa manifestazione il CdR avrebbe applicato diversamente e correttamente la disposizione del terzo periodo della reg. 15 delle IdR sul tempo limite, considerandolo un'estensione del tempo limite di percorrenza di cui al primo periodo della stessa disposizione, mentre l'applicazione fatta il giorno dell'ultima regata, come riduzione dello stesso tempo limite di percorrenza, appare ancora di più incongruente ed erronea.

Il Comitato unico di regata e per le proteste ha fatto prevenire le proprie osservazioni; l'appellante ha inviato le proprie controdeduzioni.

In primo luogo va rilevata la tempestività dell'appello, pervenuto alla FIV il 15 ottobre 2009, prot. 12804, essendo stato inviato a mezzo posta con timbro postale di spedizione del 14 ottobre 2009, rispetto ad una decisione comunicata il 19 settembre 2009 alle ore 19.30, ma che è stata consegnata in forma scritta al rappresentante della *parte* presso i locali del circolo organizzatore il 1 ottobre 2009 (circostanza di fatto che si può ritenere pacifica, pur in assenza della dichiarazione liberatoria che il Circolo non ha inviato, vista la totale coincidenza sul punto delle dichiarazioni dell'appellante e del Presidente del C.d.P. e non risultando diversa evidenza in alcun atto o documento trasmesso).

Ricordato, in proposito, che la reg. F2.1 del RRS prevede che il termine per proporre appello è 15 giorni, decorrenti dal ricevimento da parte del protestante della copia scritta della decisione del C.d.P., qualora, come nel caso in esame, la copia scritta della decisione non venga consegnata nell'immediatezza della comunicazione della stessa, la regola 65.2 e la Normativa FIV per l'attività sportiva 2009, punti C 3.3. e C3.4, prevedono la seguente tempistica:

1. Entro sette giorni dalla comunicazione della decisione la parte deve chiedere al Circolo Organizzatore il rilascio della copia scritta della decisione. Il Circolo deve provvedere entro i successivi otto giorni a trasmettere alla parte richiedente la copia della decisione e della eventuale ulteriore documentazione richiesta.
2. Quando la copia della decisione è richiesta per la proposizione dell'appello, il C.O. deve inviare nei successivi otto giorni alla GdA anche la dichiarazione liberatoria contenente l'elenco dei documenti consegnati all'appellante, la data di ricezione della richiesta di documentazione e la data di consegna della documentazione al richiedente.

Nel presente caso, l'appellante ha ritualmente richiesto la copia della decisione scritta, con nota inviata a mezzo posta, il 21 settembre 2009, quindi 3 giorni dopo la comunicazione della decisione, avvenuta il 19 settembre 2009 ad ore 19.30, ed il Circolo ha messo a disposizione la decisione il 28 settembre 2009, tuttavia senza effettuare la spedizione a mezzo posta ma accordandosi con il richiedente per il ritiro della stessa presso lo stesso Circolo. Il fatto che il ritiro della decisione sia avvenuto il 1 ottobre 2009, cioè a tre giorni dalla messa a disposizione da parte del circolo, sottolineato nelle osservazioni del CdR a proposito della tempestività dello stesso, è irrilevante ai fini della decorrenza del termine di 15 giorni, perché la regola, inequivocabilmente, fa decorrere tale termine da quando la copia della decisione sia effettivamente entrata nella materiale e concreta disponibilità della parte richiedente. Pertanto l'appello spedito il 14 ottobre e pervenuto il successivo 15 ottobre è tempestivo.

Lo stesso è anche ammissibile, in quanto proposto, nell'interesse della barca ITA 15321, dai soggetti legittimati a farlo in quanto rispettivamente Armatore e Timoniere della stessa nella manifestazione. A nulla rileva a tal fine la circostanza, sempre sottolineata dal CdR nelle osservazioni, che nel corso della udienza davanti C.d.P. la parte sia stata rappresentata da altro componente dell'equipaggio, come consentito peraltro dalla reg. 63.3 del RRS, in quanto la reg. 70.1 del RRS prevede che il diritto a proporre appello sia della *parte* in udienza che, a termini della relativa definizione, è nel presente caso appunto la barca che ha chiesto la riparazione, cioè ITA 15321, e non la diversa persona fisica che è comparsa nell'udienza di primo grado in sua rappresentanza.

L'appello è fondato nella parte in cui ha censurato la decisione del CdP di ritenere invalida, in quanto tardivamente proposta, la richiesta di riparazione, rimanendo per il resto assorbite le ulteriori censure proposte, comprese quelle relative all'esattezza o meno del tempo limite individuato nella giornata dal CdR, in quanto relative al merito della richiesta di riparazione non ancora esaminata in primo grado.

Nel caso in esame trovava, infatti, applicazione la reg. 62.2 del RRS, che prevede che il termine per la presentazione della richiesta di riparazione sia quello più tardivo tra il tempo limite delle proteste e quello di due ore dall'evento. L'incidente per il quale viene chiesta riparazione e quindi l'evento da cui calcolare le due ore consiste nel fatto che il Comitato di regata ha levato la linea di arrivo alla ritenuta scadenza del tempo limite di giornata da cui è automaticamente scaturita la contestata classificazione come DNF, considerata dalla parte frutto di un errore del CdR. nella valutazione del tempo limite e, quindi, costituente il presupposto per la richiesta di applicazione della reg. 62. 1, a. del RRS.

Pur ritenendo che, quando nella motivazione della decisione il CdP si fa un generico accenno al termine più favorevole, si intenda fare corretta applicazione della regola 62.2, del RRS, l'accertamento dei fatti in relazione alla esatta individuazione dei due distinti termini, dalla cui comparazione in termini di maggior favore per la parte istante, doveva essere individuato il termine di decadenza ai fini della validità della richiesta di riparazione, è stato nella specie carente e, comunque, erroneo.

Premesso che la prima parte della reg. 63.5. del RRS impone al Cd.P. nella fase iniziale della protesta di acquisire qualsiasi prova esso consideri necessaria per decidere se tutti i requisiti per la richiesta di riparazione siano stati rispettati ai fini di decidere sulla validità della stessa, si osserva che nel caso di specie è stato omissivo ogni accertamento in ordine alla individuazione di uno dei due termini da comparare, e cioè quello di due ore dall'incidente previsto dalla reg. 62.2 del RRS, non modificata dal punto 16 delle IdR, entro il quale doveva essere formulata la richiesta di riparazione.

Il CdP risulta, infatti, aver individuato solo il primo termine, cioè le ore 17.47.20, corrispondente a quello per la presentazione delle proteste, scadente un'ora dopo il termine della regata, individuato con le ore 16.47,20 di avvenuta scadenza del tempo limite di giornata. Questo nella decisione appellata è stato indicato come termine più favorevole ancorché manchi l'indicazione dell'altro termine di comparazione.

In realtà dai fatti accertati emerge che, rispetto a quello delle proteste, scadeva sicuramente dopo l'altro termine, quello di due ore dall'incidente, da individuarsi nella stessa ritenuta scadenza del tempo limite di giornata, sempre le ore 16.47,20, momento da cui era automaticamente scaturita la classificazione DNF della imbarcazione. Pacificamente tale secondo termine, anche così determinato in modo meno favorevole per il concorrente, scadeva alle ore 18.47.20 quindi dopo quello delle proteste scadente alle ore 17.47.20 e, di conseguenza, doveva essere ritenuto il termine entro cui la richiesta di riparazione poteva essere proposta nel rispetto della ricordata Reg. 62,2 del RRS.

Ne consegue che la richiesta di riparazione presentata da ITA 15321 alle ore 18,04 del giorno 19 settembre 2009, era validamente proposta ed avrebbe dovuto, quindi, essere esaminata nel merito dal CdP, al fine di verificarne la sussistenza o meno dei presupposti previsti dalla reg. 62,1 a) del RRS.

In conclusione, poiché l'erronea dichiarata invalidità della richiesta riparazione, ne ha impedito la trattazione e quindi l'accertamento dei fatti in relazione a tutti i presupposti della stessa, la decisione di primo grado va annullata con rinvio al Comitato per le proteste, in applicazione della reg. 71.2 e della reg, F5 per la trattazione e decisione della stessa.

Per questi motivi

la Giuria d'Appello accoglie l'appello di barca ITA 15321, e annulla la decisione impugnata e rinvia al Comitato per le Proteste per l'ordinaria trattazione della richiesta di riparazione validamente proposta dalla stessa barca appellante.

Così deciso a Genova in data 28 novembre 2009.

f.to Sergio Gaibisso, Presidente Giuria d'Appello
copia conforme all'originale